

CODICE ETICO DELLA FONDAZIONE GENNARO SANTILLI

Approvato con delibera
del Consiglio di Amministrazione
del 10 marzo 2021

INDICE

- Art. 1 – La finalità del Codice etico.
- Art. 2 – I Destinatari e l’ambito di applicazione del Codice etico.
- Art. 3 – Il valore vincolante del Codice etico.
- Art. 4 – I contratti, gli accordi, e le convenzioni della Fondazione.
- Art. 5 – La Persona.
- Art. 6 – Gli impegni della Fondazione.
- Art. 7 – Trasparenza
- Art. 8 – Principi generali.
- Art. 9 – Il conflitto di interessi.
- Art. 10 – I rapporti con la Pubblica Amministrazione.
- Art. 11 – La sicurezza sul lavoro.
- Art. 12 – La tutela della privacy.
- Art. 13 – L’utilizzo delle risorse della Fondazione.
- Art. 14 – La partecipazione alla programmazione delle attività della Fondazione.
- Art. 15 – L’Organo di Controllo.
- Art. 16 – Segnalazioni circa le eventuali segnalazioni di violazioni del Codice etico.

1. Il presente Codice etico definisce un sistema di valori e regole comportamentali ai quali la Fondazione aderisce nell'esercizio della propria attività e ai quali deve essere ispirata la condotta di tutti coloro che operano nell'interesse della Fondazione, qualunque sia il rapporto, anche di natura temporanea, che li lega alla stessa, nonché di tutti coloro che collaborano con la Fondazione (di seguito, "Destinatari").

Art. 2 – I Destinatari e l'ambito di applicazione del Codice etico.

1. In particolare i destinatari del presente Codice etico ("Destinatari") sono il Presidente della Fondazione, i Consiglieri del Consiglio di Amministrazione, il Segretario Generale, l'Organo di Controllo, il Direttore Scientifico ed ogni altro Membro degli Organi della Fondazione, il Personale, i collaboratori esterni, i consulenti, i fornitori di beni e servizi, ogni contraente della Fondazione, ogni Ente pubblico e privato che collabora con la Fondazione.

2. I Destinatari sono tenuti alla conoscenza del Codice etico in oggetto; sarà compito del Presidente o del Segretario Generale procedere alla adeguata diffusione della sua conoscenza.

Art. 3 – Il valore vincolante del Codice etico.

1. Per i rapporti regolati da obbligazioni contrattuali, il mancato rispetto del Codice etico costituisce inadempimento contrattuale e, quindi, causa di responsabilità contrattuale e, nel caso del Personale, anche di responsabilità disciplinare.

2. Nel caso di convenzioni, accordi di rete, associazioni temporanee di scopo ed altre forme associative previste dalla vigente normativa, il mancato rispetto del Codice etico è causa di risoluzione dei citati accordi nei confronti del soggetto inadempiente.

Art. 4 – I contratti, gli accordi, e le convenzioni della Fondazione.

1. Ogni accordo di qualsiasi natura, di cui è parte la Fondazione, è subordinato all'accettazione delle altre parti del Codice etico in oggetto.

Art. 5 – La Persona.

1. La Fondazione pone al centro della sua attività il rispetto della persona. In questa prospettiva, la fondazione garantisce l'integrità fisica e morale dei suoi Collaboratori, che devono essere liberi di agire secondo i principi ispiratori del presente Codice Etico. E' dunque proibita qualunque forma di pressione, violenza, minaccia per indurre le persone ad agire difformemente da quanto previsto dalla legge e dai principi contenuti nel Codice Etico.

2. L'Essere della Persona si sostanzia nella Sua Libertà di Autodeterminazione. Pertanto la Fondazione assume come primario impegno etico il rispetto della Libertà della Persona e il sostegno alla Sua Autodeterminazione ed Autorealizzazione.

3. La Fondazione ritiene che il percorso di Autodeterminazione e di Autorealizzazione si compie attraverso la ricerca di un armonioso equilibrio tra l'esercizio dei fondamentali diritti della Persona e i doveri etico-morali, sociali, e politici di rispetto dell'altrui Libertà e di Solidarietà umana e sociale nei confronti del Prossimo.

Art.6 – Gli impegni della Fondazione

1. La Fondazione si impegna ad una gestione improntata a principi di legalità, trasparenza, e responsabilità verso la Collettività e l'Ambiente.

Art.7 – Trasparenza

1. La Fondazione ha il primario obiettivo di garantire a tutti i portatori di interessi la più ampia conoscenza della sua azione e dei risultati ottenuti.

2. Tutte le azioni e le relazioni con i terzi devono essere effettuate garantendo correttezza, completezza, uniformità, trasparenza e tempestività d'informazione, in modo da permettere ai terzi di assumere decisioni consapevoli. Tutti i documenti della Fondazione devono essere redatti e diffusi in ossequio ai principi di veridicità, completezza e trasparenza.

3. Ogni operazione contabile deve essere adeguatamente registrata e documentata in modo da consentirne la verifica dei processi di decisione, autorizzazione e svolgimento.

4. Ogni atto od operazione svolti dai Destinatari deve essere supportato da documentazione adeguata, chiara e completa da conservare agli atti, in modo da consentire in ogni momento il controllo sulle motivazioni, le caratteristiche dell'operazione e l'individuazione dei soggetti che hanno eseguito l'operazione, che hanno concesso l'autorizzazione e che hanno effettuato le verifiche.

Art.8 – Principi generali.

1. L'attività progettuale e gestionale della Fondazione è orientata dai Principi sopra esposti.

2. I predetti principi orientano in ogni occasione e contesto l'azione dei Destinatari all'interno e all'esterno della Fondazione, anche in ambiti non propri della stessa.

3. I Destinatari sono tenuti a fare osservare nell'ambito degli specifici ruoli, funzioni, e competenze quanto previsto dal Codice etico in oggetto.

Art.9 – Il conflitto di interessi.

1. Si ha conflitto di interesse nel caso in cui interessi dei Destinatari possano confliggere, anche solo potenzialmente, con le finalità e gli interessi della Fondazione.
2. Il Destinatario che si trova in conflitto di interesse, anche solo potenziale, informa la Fondazione di tale conflitto e si astiene da ogni azione in merito fino ad eventuale autorizzazione della Fondazione.
3. I Destinatari non possono partecipare e collaborare con Enti e Persone, le cui finalità, obiettivi ed azioni confliggono con quanto previsto dal Codice etico in oggetto.

Art. 10 – I rapporti con la Pubblica Amministrazione.

1. I rapporti di lavoro intrattenuti dalla Fondazione con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, siano essi pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, devono essere improntati alla massima trasparenza e all'osservanza delle leggi, dei principi fissati nel Codice Etico, delle procedure interne e dei protocolli della Fondazione.
2. Particolare attenzione deve essere riservata alle gare di appalto e, in genere, ai contratti nei quali sia coinvolta la Pubblica Amministrazione. E' vietato fare regali che non siano di modico valore a pubblici dipendenti o accettare omaggi dagli stessi.
3. La Fondazione non può farsi rappresentare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione da soggetti terzi che versino in conflitto di interessi o che non abbiano caratteristiche di onorabilità e che, comunque, non ispirino il loro agire al presente Codice Etico.
4. Nel caso di ricevimento e/o di gestione di risorse pubbliche, i Destinatari si impegnano alla più corretta gestione e alla più ampia e trasparente rendicontazione.

Art.11 – La sicurezza sul lavoro.

1. I Destinatari riconoscono nella tutela della sicurezza ed integrità dei lavoratori una finalità di primaria importanza.
2. I Destinatari, per quanto di competenza, si impegnano a rispettare quanto previsto dal D.lg. n. 81/2008 e s.m.i..

Art. 12 – La tutela della privacy.

1. I Destinatari riconoscono nella tutela della privacy e dei dati di natura sensibile una finalità di primaria importanza.

2. I Destinatari, per quanto di competenza, si impegnano a rispettare quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., dal Regolamento Europeo n. 679/2016, dalle linee guida e dai pareri del Garante della Privacy.

Art.13 – L’utilizzo delle risorse della Fondazione.

1. I Destinatari si impegnano, per quanto di competenza, al corretto utilizzo delle risorse tangibili ed intangibili della Fondazione, alla loro conservazione e alla loro valorizzazione.

2. I Destinatari si astengono dall’utilizzo delle risorse tangibili ed intangibili della Fondazione per finalità e scopi diversi da quelli perseguiti dalla Fondazione.

3. I Destinatari prestano, per quanto di competenza, particolare cura alle risorse tangibili ed intangibili acquisite come frutto di donazioni, liberalità e contributi pubblici, attraverso un puntuale rispetto della vigente normativa e attraverso la trasparenza e rendicontazione della loro gestione.

Art.14 – La partecipazione alla programmazione delle attività della Fondazione.

1. La Fondazione adotta misure di coinvolgimento ed ascolto dei portatori di interessi per la definizione della programmazione annuale delle attività.

Art.15 – Rapporti con l’Organo di Controllo.

1. I Destinatari hanno il dovere di collaborare con l’Organo di Controllo, nel corso delle attività di verifica e vigilanza da questi espletate, fornendo le informazioni, i dati e le notizie da esso richieste.

Art.16 – Segnalazioni circa le eventuali segnalazioni di violazioni del Codice etico.

1. I Destinatari sono tenuti a fornire tempestiva informativa e comunicazione al Presidente, al Segretario Generale e all’Organo di Controllo, quando siano a conoscenza di eventuali violazioni del presente Codice Etico.